

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 234/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 150/CGF – RIUNIONE DEL 19 MARZO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL KAOS FUTSAL A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KAOS FUTSAL/CALCIO A 5 IMOLA DEL 17.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 458 del 25.2.2009)

La Kaos Futsal A.S.D. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. del 25.2.2009 con la quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara contro la società Calcio a 5 Imola del 21.2.2009. Ciò in relazione alla circostanza che nel corso dell’incontro la Kaos Futsal A.S.D. aveva schierato i calciatori Pelc Cleverson Fernandes e Slongo Joao Paulo in posizione irregolare di tesseramento.

A sostegno dell’impugnazione la Kaos Futsal A.S.D. sosteneva che per il calciatore Pelc Cleverson Fernandes il tesseramento sarebbe stato trasmesso con raccomandata mentre per il calciatore Slongo Joao Paulo vi sarebbe stato un errore dell’Ufficio Tesseramento in quanto il calciatore risultava effettivamente in forze presso l’Atletico Teramo mentre era da considerarsi regolarmente tesserato con la Kaos dal 19.9.2008.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In realtà, osserva la Corte, non vi sono motivi per discostarsi dalla corretta decisione del Giudice Sportivo il quale, sulla base degli atti ufficiali relativi al tesseramento, aveva ritenuto che mentre per il calciatore Slongo Joao Paulo risultava la posizione di tesserato dal 19.9.2008, per il calciatore Pelc Cleverson Fernandes risultava solo la posizione di svincolato e non già di tesserato per la ricorrente. D’altra parte nel reclamo non vengono addotti motivi che possono corroborare la pretesa a considerare tesserato il giocatore svincolato non potendo certo assumere alcun rilievo il mero invio di una raccomandata, mentre ciò che conta è solo l’effettivo avvenuto tesseramento come risultante dagli atti ufficiali della federazione.

Il ricorso pertanto va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Kaos Futsal A.S.D. di San Giorgio di Piano (Bologna) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ACLI/ACLI S. GIUSEPPE DEL 23.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009)

L'U.S. Acli S. Giuseppe C5 Jesi proponeva reclamo al Giudice Sportivo in relazione alla gara U.S. Acli/Acli S. Giuseppe C5 Jesi del 23.1.2009, terminata con il punteggio di 2 a 0, deducendo la posizione irregolare in ordine al tesseramento di due calciatori.

Il Giudice Sportivo con decisione pubblicato sul Com. Uff. n. 116 del 4.2.2009, rigettava il reclamo rilevando che i due calciatori erano in posizione regolare di tesseramento alla data della gara in questione.

Tale decisione veniva confermata in toto dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche adita dalla ricorrente a seguito dell'accertamento della regolarità della posizione dei calciatori in questione (Com. Uff. n. 133 del 22.2.2009).

Con il presente reclamo la ricorrente impugna quest'ultima decisione richiedendo un'ulteriore approfondimento della posizione di tesseramento" dei due calciatori.

Al riguardo si osserva che la reclamante in sostanza ha impugnato una decisione di secondo grado, divenuta pertanto definitiva.

Considerando che la C.G.F. è giudice di secondo grado nei ricorsi presentati avverso la decisione del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare Nazionale, nel caso in esame ci si trova di fronte ad un terzo grado di giudizio con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Acli S. Giuseppe C5 Jesi di Jesi (Ancona) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

7) RICORSO DELL'A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE INFLITTE, DELL'AMMONIZIONE ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE ALLA CALCIATRICE CERNOIA VALENTINA SEGUITO GARA BRESCIA FEMMINILE/MONTALE 2000 DEL 15.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009)

L'A.C.F. Brescia Femminile ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009 che, con riferimento alla gara della Serie A2 di Calcio Femminile Brescia C.F./Montale 2000, giocata il 15.3.2009, le infliggeva l'ammonizione "per aver redatto la distinta di gara in modo irruale, rendendone difficoltosa la comprensione" e squalificava per 2 giornate la sua calciatrice Cernoia Valentina rea di aver rivolto all'arbitro una frase ingiuriosa.

Chiede l'annullamento dell'ammonizione, in quanto, a suo dire, la distinta era stata stilata in maniera corretta e facilmente comprensibile, nonché una riduzione della sanzione comminata alla Cernoia ritenuta eccessiva rispetto alle condotte poste in essere dall'atleta.

Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.

L'irritualità della distinta di gara è stata, all'evidenza, direttamente rilevata dal primo giudice la cui valutazione non può essere "sic et simpliciter" conflitta da argomentazioni apodittiche, soggettive ed interessate.

Quanto poi alla squalifica è sufficiente evidenziare come, da un lato, i termini ed il contenuto della

frase, riportata in referto, pronunciata dalla calciatrice nei confronti dell'arbitro e, dall'altro, il chiaro dettato dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.F., non consento di accedere alla richiesta di riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete